

**STATUTO "ASSOCIAZIONE GENITORI dell'ISTITUTO COMPRENSIVO DI
PORLEZZA ETS"**

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE GENITORI dell'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORLEZZA" *Ente del Terzo Settore (ETS)* d'ora in avanti "Associazione"

ART. 2) L'Associazione ha sede legale a Porlezza (CO), Via Garibaldi n.81 ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione e' indipendente da ogni movimento politico e confessionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle Dichiarazioni Universali dei Diritti dell'Uomo e del Fanciullo.

Finalità

L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di



Aut.
Mangi

utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale.

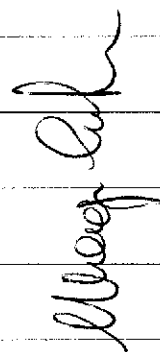
Scopi dell'Associazione sono:

- Individuare ed approfondire quanto concerne il bene e l'interesse dei figli sotto il profilo fisico, psicologico, sociale, educativo ed etico;
- Sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola e dei problemi posti dai massmedia e dell'ambiente sociale nel quale vivono i loro figli, per individuare le modalità di presenza ed i settori di intervento;
- Fornire aiuto e consulenza ai genitori per il migliore sviluppo della loro personalità e di quella dei figli;
- Favorire percorsi di integrazione dei bambini con handicap e delle loro famiglie nella scuola e nella vita sociale;
- Favorire percorsi didattici di bambini con disturbi dell'apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia, disprassia);
- Promuovere attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica;
- Contribuire al miglior compimento dell'opera degli educatori (genitori, insegnanti, operatori ecc.), promuovendo a tal fine corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa atta allo scopo;
- Stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita della scuola e della comunità sociale;
- Intervenire presso le autorità competenti per proporre soluzioni più idonee riguardanti le problematiche educative e familiari.

Attività

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

solidarietà, di promozione sociale, di formazione della persona e di tutela dei



diritti civili dei genitori, attività ludico-ricreative e per il tempo libero.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

SOCI

ART. 5) L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

ART. 6) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, i genitori e coloro che legalmente esercitano la podestà dei genitori, che accettano il presente Statuto e che versano la quota associativa, le persone che condividono fini e scopi dell'associazione, anche se non genitori, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

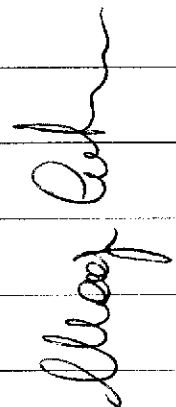
- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni



che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il socio iscritto può, in qualsiasi momento comunicare la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti senza alcun onere.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
- c. pagamento della Quota sociale all'atto dell'ammissione, nell'importo e con le modalità fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo e la cui decisione non può essere impugnata.

ART. 9) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.



Allegato

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

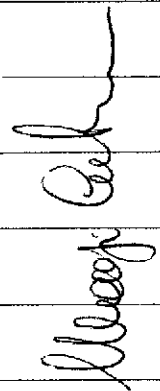
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

Tutte le cariche Associate sono gratuite, hanno la durata di tre anni e possono essere rinnovate. (La durata delle cariche associative e la possibilità di rinnovo di "n" anni è di facoltà dell'Assemblea elettiva).

ART. 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.



All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa ed e' presieduta dal Presidente.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;

c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

f. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

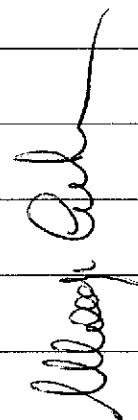
g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

Della comunicazione della convocazione dell'Assemblea può essere data notizia mediante idonea pubblicità nei luoghi in cui i soci possono averne conoscenza, e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ordinaria elegge il Presidente, approva i regolamenti, decide il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori dei Conti.

Decide gli indirizzi programmatici dell'associazione.



L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

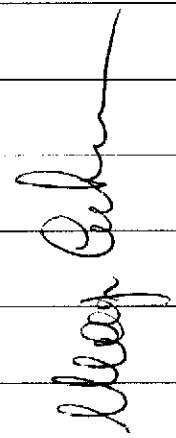
Il Verbale è accessibile a tutti i soci.

ART. 14) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento



dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30.

L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei soci iscritti, ha la facoltà di modificare il presente Statuto.

ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene sostituito con il primo attingendo dalla graduatoria dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

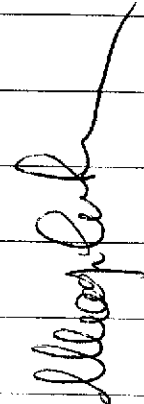
Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo e' l'organo esecutivo dell'associazione; elegge nel suo seno, a maggioranza di voti, uno o più Vice-Presidenti, un segretario, un tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le

deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.



**ART. 18) Il Consiglio Direttivo :**

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno dieci giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le decisioni sono verbalizzate in apposito registro accessibile a tutti i consiglieri.

ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano su

Illegible handwritten signature

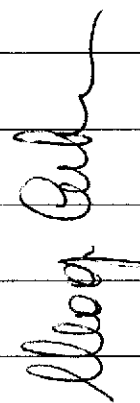
delega del Presidente al Vicepresidente. Inoltre qualora si ravvisasse un comportamento non consono del Presidente, il Vice-Presidente, ha la facoltà di segnalare ogni criticità al Consiglio Direttivo, per la tutela degli interessi dell'Associazione.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario, tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, la redazione del bilancio consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Gli è conferito potere di operare con istituti di credito, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni ed effettuare prelievi. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza rilasciandone copia al Presidente. Il Tesoriere ha firma libera e



disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART. 22) Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, o il Revisore unico: - controlla l'amministrazione dell'Associazione ; - vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, Revisore unico, può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

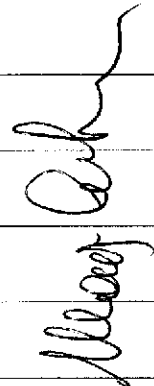
ART. 23)

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dai patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali , dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;



- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Art. 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che chiude il 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e



preventivo entri il 15 ottobre immediatamente successivo alla chiusura di ogni esercizio. Il bilancio consuntivo e preventivo, approvati dal Consiglio, sono depositati presso la sede dell'Associazione e pubblicati sul sito dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea Ordinaria convocata per la loro approvazione, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 28) FINANZIAMENTO

I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- quote associative;
- erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
- contributi di Enti e Istituzioni a sostegno di attività e progetti;
- entrate derivanti da attività svolte dall'associazione;
- contributi pubblici;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dell'unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;



Illegible handwritten signature

- proventi delle cessione di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata in via straordinaria con specifico ordine del giorno. .

ART. 30) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.



I SOCI

Cipriani
Marco Buffa
Francesca Bellare
Giovanna
Battaglia
Scardi
Mayer

Mayer



Sede legale: VIA GARIBALDI 81 - 22018 PORLEZZA (CO)
Sede operativa: VIA CUCCIO 8 - 22018 PORLEZZA (CO)
INFO@AGECOMPENSIVOPORLEZZA.IT - 3318131028



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Il giorno 12 aprile 2023, alle ore 20.30, presso gli uffici di Porlezza, in via Cuccio 8, nello stabilimento del Consorzio BIM, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione Genitori Istituto Comprensivo di Porlezza.

I soci presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Magi Cristina e la Sig.ra Mollisi Gloria, quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Di seguito il Presidente, dopo aver constatato e dato atto:

- che l'Assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 7 dello Statuto dell'Associazione;
 - che ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del D.lgs. 117/2017, le modifiche dello statuto dirette a recepire le norme inderogabili previste dallo stesso Decreto possono essere adottate con le modalità e le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria dei Soci; in deroga a quanto previsto dallo stesso Statuto dell'Associazione;
 - che sono presenti 7 soci su un totale di 155 degli attuali associati dell'Associazione;
 - che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - che, pertanto, ai sensi dello Statuto sociale e dell'articolo 101, comma 2, del D.lgs. 117/2017, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti previsti nell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione;
- invita i soci presenti a discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) **Approvazione modifica dello Statuto Sociale;**
- 2) **Varie ed eventuali.**

Il Presidente illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione, come richiesto dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia che, in seguito alla nostra domanda di registrare l'associazione al RUNTS, ha evidenziato che lo Statuto, in alcuni punti, non è ancora conforme a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore per le Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. (vedi lettera allegata).

Il Presidente dà quindi lettura del testo del nuovo Statuto associativo, soffermandosi in particolare sugli articoli oggetto di variazione e fornendo tutte le opportune informazioni in merito.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità approva il nuovo Statuto sociale così come modificato, che si allega al presente verbale.



Associazione
Genitori

ISTITUTO COMPRENSIVO PORLEZZA

Sede legale: VIA GARIBALDI 81 - 22018 PORLEZZA (CO)

Sede operativa: VIA CUCCIO 8 - 22018 PORLEZZA (CO)

INFO@AGECOMPENSIVOPORLEZZA.IT - 3318131028

L'Assemblea delega il Consigliere Battaglia Barbara a provvedere alla registrazione del presente Statuto presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e al deposito dello stesso presso il relativo Registro della Regione Lombardia, entro il 21.04.2023, termine entro il quale l'Associazione deve inoltrare lo Statuto al portale informatico del RUNTS.

Alle ore 22.00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Porlezza, li 13.04.2023

Il Segretario Mollisi Gloria

Presidente Magi Cristina

Registrato a Como il 18 APR. 2023 al N. 1042/3
Serie 3 ☐ Esatti € ☒ Esente



IL FUNZIONARIO DELEGATO
Giorgio VOLINI

FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

All. lettera del 21.03.23 RUNTS Ufficio Lombardia;
Statuto aggiornato al 12.04.23

Da: avvisi.runts@cert.infocamere.it

Oggetto: [RUNTS Ufficio Lombardia] [CF 95123160137] [IDPR 730458] Richiesta di integrazione

Data: 21/03/2023 13:53

A: AGE@PEC.AGECOMPENSIVOPORLEZZA.IT, magi.cristina@live.it

Allegati: lettera_di_sospensione_termini_-_Copia.pdf.p7m

Gentile utente,

La informiamo che l'Ufficio Ufficio Lombardia La invita a completare/rettificare/integrare la documentazione fornita nella pratica di codice 730458, inoltrata per l'ente ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO PORLEZZA ETS con codice fiscale 95123160137 e numero di repertorio 28983 in data 23/01/2023 13:50:25.

La invitiamo a prendere visione del file allegato che riporta il dettaglio della richiesta e successivamente ad accedere [all'area riservata del portale RUNTS](#) per provvedere all'integrazione della stessa.

La presente è stata generata da un sistema automatico, si prega pertanto di non rispondere a questo indirizzo in quanto ogni risposta sarà cestinata.

Cordiali saluti



PROVINCIA DI COMO

**Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore di Regione Lombardia**

Via Borgovico, 148 - 22100 COMO - Tel. 031/230300

Oggetto: sospensione termini del procedimento di richiesta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) presentata dall'Ente in indirizzo, ai sensi dell'art. 9 D.M. 106/2020.

Egregio Signor Presidente,

con la presente si comunica che è attualmente in corso la procedura di istruttoria per iscrivere come da vostra richiesta l'associazione in indirizzo al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore volta a verificare i requisiti formali e sostanziali previsti dalle normative sul Terzo Settore (D.Lgs 117/2017 e s.m.i, DM 106/2020).

Dall'esame dell'istanza da Voi inoltrata e dalla documentazione allegata sulla piattaforma informatica RUNTS, si evidenzia in particolare che lo statuto non è adeguato e conforme a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore per le Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.;

Si specifica altresì che lo statuto una volta modificato, deve essere inoltrato **con la registrazione dello stesso, effettuata presso l'agenzia delle entrate** e la documentazione inserita nel portale deve essere integrata, per gli enti già esercitanti l'attività da uno o più esercizi, rispettivamente **dall'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati secondo gli schemi previsti dal D.lgs 117/2017, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione.**

Si informa che, dalla data di ricevimento della presente, inizieranno a decorre 30 giorni entro il quale la S.V. è tenuta ad inviare quanto sopra indicato e richiesto, pena il mancato accoglimento della domanda stessa, come previsto dall'art. 9 del D.M. 106/2020.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL TERZO SETTORE
Dott. Umberto Ballabio
(firmata digitalmente)

RIFERIMENTI:
Servizio Terzo Settore
Via Borgovico, 148 - 22100 COMO
Tel. 031 230300
Mail: simona.ferrario@provincia.como.it
runts@provincia.como.it